

N. 00526/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01925/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2013, proposto da:

SMART S.p.A. e SL GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, entrambi con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

contro

Comune di Galliera Veneta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Borella, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Mazzoleni, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

della determina 24/10/2013 prot. n. 12810, con cui il Responsabile della 4^a Area Edilizia Privata ed Urbanistica - SUAP ha disposto di non accogliere l'istanza presentata da Smart S.p.A. ex art. 28, comma 4, L.R. n. 50/2012 "per le motivazioni contenute nei citati pareri della Regione e della Provincia di Padova";

del parere 17/10/2013 prot. n. 446210 a firma del Dirigente Regionale della Direzione Commercio della Regione, recante "Osservazioni a controdeduzioni formulate dalla ditta richiedente" ex art. 10-bis L. 241/1990;

del "Parere su diniego domanda presentata dalla ditta Smart S.p.A. di Galliera Veneta" prot. n. 139866 del 10/10/2013, reso dalla Provincia di Padova - Settore Attività Produttive e Pianificazione Territoriale-Urbanistica;

del decreto n. 118/VIA/2013 prot. n. 87809 del 18/6/2013, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia presso la Provincia di Padova, ha disposto di assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di "Ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura" in Comune di Galliera Veneta pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 108 del 13/12/2013;

del verbale della Conferenza di Servizi del 24/6/2013, recante delibera di non accogliere l'istanza presentata da Smart S.p.A. per l'ampliamento di una grande struttura di vendita da 8.735 a 10.480 mq nel settore non alimentare generico;

del parere sfavorevole al rilascio del permesso di costruire, reso dal Comune di Galliera Veneta - 4[^] Area Edilizia Privata e Urbanistica "in quanto manca uno dei presupposti essenziali rappresentato dalla V.I.A.", datato 22/6/2013 e per la condanna delle Amministrazioni intimare a risarcire alle ricorrenti il danno cagionato dall'illegittimo rigetto della domanda.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galliera Veneta, della Provincia di Padova e della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso in punto di fatto:

che la ricorrente a mente dell'art.28 comma 4 della legge regionale del Veneto n. 50/2012 ha presentato domanda di ampliamento del proprio esercizio commerciale;

che la ridetta disposizione prevede testualmente che le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2500 m², nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale numero 15 del 2004, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a iniziare i lavori entro e non oltre il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, numero 15;

che è dunque chiaro l'intento di promuovere investimenti immediati a rafforzamento delle strutture esistenti sul presupposto che ciò non incontri particolari difficoltà di ordine urbanistico o ambientale, prevedendosi rigide condizioni quali la presentazione della domanda entro il 1 marzo 2013, l'impegno a iniziare i lavori entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il limite massimo di superficie, la conformità urbanistica dell'ampliamento e il rispetto delle regole ambientali, edilizie e viabilistiche tratte dalla legge regionale n.15/2004, affidandosi allo sportello unico comunale il potere di rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento: come chiarito nell'elaborato informativo pubblicato in calce alla legge, si tratta di una facoltà dell'operatore che è legittimato a esercitare una tantum, previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive del comune competente, trovando applicazione le disposizioni procedurali in materia di conferenza di servizi di cui al capo VI della legge regionale numero 15 del 2004;

che in data 28 febbraio la domanda è stata presentata al protocollo comunale, in data 28 marzo è stata presentata la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo numero 152 del 2006, in data 15 maggio 2013 ha avuto luogo presso la sede della direzione regionale del commercio la conferenza di servizi istruttoria nella quale il Comune, la Provincia e la Regione hanno dato atto della sussistenza dei requisiti di legge in relazione alla procedibilità della domanda e alla sua conformità urbanistica, edilizia, viabilistica e di standard;

che poiché alla predetta data pendeva ancora presso la Provincia il procedimento di verifica di assoggettamento, la conferenza osservava che la procedura di verifica sarebbe dovuta essere conclusa entro la data di svolgimento della conferenza di servizi decisoria, fissata per il 24 giugno successivo;

che invece, con decreto 18 giugno, comunicato alla ricorrente il giorno successivo, veniva adottato un decreto di assoggettamento a valutazione d'impatto ambientale per alcune ragioni di ordine sia viabilistico sia più strettamente ambientale, inerendo al mancato adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e alle misure di mitigazione ambientale con piantumazione di alberi d'alto fusto, ovvero relative alla mancata previsione del contenimento dell'inquinamento luminoso e al necessario approfondimento dell'impatto generato dalle emissioni rumorose e relative misure di mitigazione;

che la conferenza decisoria adottava a questo punto un provvedimento negativo, il cui preavviso veniva notificato in data 20 agosto, suscitando la presentazione di osservazioni a contestazione della legittimità dell'assunto ivi sostenuto, fondato sul fatto che non potendosi allo stato attestare la compatibilità ambientale, parimenti non era possibile rilasciare il titolo edilizio, anche perché alla data della conferenza decisoria non era pervenuta alcuna domanda di VIA nè era stata manifestata tale intenzione ovvero era stata presentata la richiesta di sospendere o differire la conferenza per avere il tempo di depositare la domanda;

che la ricorrente impugna la sequenza procedimentale definita corto circuito burocratico: il decreto di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale ha comportato che il Comune non ha rilasciato il permesso di costruire per tale valutazione e la conferenza di servizi ha deciso di chiudere i lavori perché mancava il permesso di costruire;

che la ricorrente sostiene l'incompatibilità della disciplina commerciale con quella ambientale, nel senso che l'articolo 28 comma 4 impone di presentare in ogni caso la domanda di ampliamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sicché in questo breve lasso di tempo sarebbe stato materialmente impossibile e impensabile allegare alla domanda anche un giudizio di compatibilità ambientale compiuto, vuoi per screening, vuoi per VIA;

ritenuto:

che consapevole di quanto da ultimo affermato l'amministrazione stessa, pur rinviando alle modalità del capo VI, le quali comportavano che la domanda di autorizzazione commerciale fosse accompagnata fin dall'origine del giudizio di compatibilità ambientale favorevole o dall'esito negativo della procedura di verifica, ovvero dal provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità che stabilisce la non necessità di sottoporre a VIA il progetto, in considerazione del termine perentorio di 60 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione commerciale, riteneva che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità negativa potesse anche intervenire successivamente, in modo tale da rendere compatibile il termine di presentazione - 60 giorni - con il termine di conclusione delle procedure ambientali, sicché le amministrazioni prendevano in considerazione le domande anche senza allegazione dell'esito delle procedure ambientali ma per le quali fosse stata comunque avviata detta procedura;

che alla ricorrente in data 19 giugno veniva notificato il decreto di assoggettabilità a VIA senza che esso fosse preceduto dalla eventuale comunicazione ex articolo 10 bis, come puntualmente dedotto in ricorso, necessaria per giurisprudenza consolidata della sezione anche nel caso di provvedimento positivo, nel caso in cui la prospettazione della domanda induca a ritenere che l'esito favorevole per il richiedente sia quello di non assoggettabilità, secondo dunque la domanda prospettata nel modello del "vero che non" (cfr. sentenza n.747/2013);

che tuttavia la ricorrente non impugnava il decreto tempestivamente, limitandosi a impugnarlo in uno con il diniego comunale e con i pareri regionale e provinciale, sicché la doglianza nei confronti del decreto provinciale è irricevibile, dovendosi considerare come dies a quo non già quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione - il cui scopo è quello di fissare comunque una piena conoscenza presunta, con particolare riferimento ai soggetti terzi - bensì quello di comunicazione diretta del provvedimento;

che la impugnazione del decreto sarebbe stata viepiù richiesta, proprio in ragione della prossima imminente fissazione della conferenza di servizi che avrebbe dovuto decidere sulla ammissibilità della domanda commerciale;

che in effetti l'articolo 28 più volte citato, laddove consente l'ampliamento nella misura prevista nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente - vale a dire non devono essere richieste varianti-, sempre salva - nè potrebbe essere altrimenti, nel senso che la norma non potrebbe certo consentire degli ampliamenti confliggenti con le superiori normative in materia ambientale- l'obbligatorietà di procedere a tutte quelle attività volte ad acclarare la compatibilità ambientale dell'ampliamento, evidentemente vuol consentire detta operazione nei casi in cui il procedimento possa concludersi in tempi brevi, i cui lavori siano iniziati entro e non oltre il termine di 60 giorni;

che per rendere compatibili i termini della procedura commerciale e di quella ambientale la società richiedente avrebbe potuto chiedere il differimento della conferenza di servizi decisoria anche al fine di presentare la domanda di VIA, una volta che il decreto provinciale di assoggettamento non fosse stato impugnato, come ben si sarebbe potuto;

che ad avviso del Collegio non esiste una priorità logica di presentazione fra la domanda commerciale e quella ambientale, costituendone uno il presupposto dell'altra, essendo invece necessaria la congiunta sussistenza dei requisiti che entrambe possano rappresentare, sicché, se è comprensibile la richiesta della ricorrente di qualificare la conferenza di servizi decisoria come ulteriormente interlocutoria nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è altrettanto comprensibile - e corretto- che l'amministrazione, in difetto di

puntuale domanda di differimento o sospensione al fine di presentare la domanda di VIA, abbia acclarato che al momento della conferenza di servizi tale domanda non era stata proposta, con la conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall'articolo 14 ter comma 4 della legge 241 del 1990, laddove prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, ovvero se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi;

che il ricorso deve dunque essere respinto, pur potendosi compensare le spese del giudizio attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile l'impugnazione del decreto provinciale n.118/2013 , e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)